



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Servizio Industria, Ricerca e Minerario**  
**Ufficio Giuridico amministrativo in materia mineraria**  
Via R. Guardini, 75 - 38121 Trento  
**T** +39 0461 495684  
**F** +39 0461 495623  
**pec** [serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it)  
**@** [serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it](mailto:serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it)  
**web** [www.minerario.provincia.tn.it](http://www.minerario.provincia.tn.it)

Spett.li Concessionari

CEDEA S.r.l.  
*[cedearl@pec.it](mailto:cedearl@pec.it)*

IDROPEJO S.r.l.  
*[info@pec.pejo.it](mailto:info@pec.pejo.it)*

LEVICO ACQUE S.B. S.r.l.  
*[levicoacque@pec.tn.it](mailto:levicoacque@pec.tn.it)*

SURGIVA F.Ili Lunelli S.p.A.  
*[info@pec.surgiva.it](mailto:info@pec.surgiva.it)*

FASSA S.r.l.  
*[miniera.rovere@fassabortolo.telecompost.it](mailto:miniera.rovere@fassabortolo.telecompost.it)*

CUNACCIA BRUNO S.r.l.  
*[info@pec.cunacciasrl.it](mailto:info@pec.cunacciasrl.it)*

e p.c. Spett.li

CONFINDUSTRIA TRENTO  
*[confindustria.trento@cert.neispa.com](mailto:confindustria.trento@cert.neispa.com)*

COMUNE DI CANAZEI

COMUNE DI CARISOLO

COMUNE DI GIUSTINO

COMUNE DI LEVICO TERME

COMUNE DI MASSIMENO

COMUNE DI PEIO

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it) - C.F. e P.IVA 00337460224

COMUNE DI PINZOLO

COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

*tramite interoperabilità Pitre*

S181/2025/12.5.2-2023-64

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: D.P.P. 3 dicembre 2024, n. 20-26/Leg - Nuovo Regolamento di attuazione della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 in materia di ricerca e concessioni minerarie per la disciplina del canone di concessione e dei procedimenti relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni. **Circolare.**

Con la presente si informa che con Decreto del Presidente della Provincia 3 dicembre 2024, n. 20-26/Leg. (pubblicato sul b.u. 5 dicembre 2024, n. 49) è stato approvato il nuovo Regolamento attuativo della legge provinciale 11 dicembre 2020 n. 14, che dà attuazione alla disciplina della legge mineraria dettagliando le disposizioni in merito alle procedure per il rilascio dei permessi di ricerca, delle concessioni e del canone di concessione, come di seguito sinteticamente illustrato.

- **Permesso di ricerca mineraria**

Il regolamento disciplina le procedure e i termini di conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di ricerca e le sue modifiche, quali ampliamento e riduzione dell'area di ricerca, proroga e trasferimento, nonché le procedure di rinuncia e decadenza.

Per il **rilascio** del permesso di ricerca e per l'**ampliamento** dell'area, è prevista la pubblicazione della domanda sul sito istituzionale della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati, al fine di consentire la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse o domande concorrenti<sup>1</sup>.

La richiesta di **proroga** deve essere presentata entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del permesso di ricerca. In caso di **trasferimento** il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi previsti dal permesso di ricerca originario.

Nel caso di presentazione della dichiarazione di **rinuncia** da parte del ricercatore, il Servizio prescrive condizioni, modalità e termine ultimo per la rimessione in pristino e la sistemazione finale dei luoghi. Dal giorno di presentazione della dichiarazione di rinuncia, il ricercatore deve svolgere esclusivamente interventi di sistemazione finale preordinata alla restituzione dei luoghi.

---

<sup>1</sup> Prima di presentare domanda di permesso di ricerca è necessario attivare la procedura di screening presso la struttura provinciale competente (APPA), secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale, n. 19 del 2013. Nel caso di domanda di modifica del permesso di ricerca va invece preliminarmente presentato un quesito di sottoponibilità alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, al fine di individuare la corretta procedura da avviare.

La **decadenza** è dichiarata d'ufficio, previa richiesta di presentazione delle eventuali controdeduzioni, nei casi previsti dalla Legge (art. 16, comma 3) e nel provvedimento sono indicate le condizioni e le modalità per la rimessione in pristino e la sistemazione dei luoghi alterati, se necessari, e il termine per la loro ultimazione.

- **Concessione di coltivazione di giacimenti minerari**

Il regolamento disciplina in particolare la fase preliminare all'avvio della procedura di affidamento della concessione, in cui viene valutato con apposita conferenza di servizi istruttoria se sussistono le condizioni per lo sfruttamento della sostanza minerale e, in casi particolari, se sussiste l'interesse allo sfruttamento (consultazione preliminare di mercato).

La procedura per il rilascio della concessione di coltivazione del giacimento resta disciplinata dalla L.P. 14/2020 (artt. 8-9-10-11-12).

Con Regolamento è stabilito che il rilascio della concessione di coltivazione avvenga entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine previsto dall'avviso pubblico per la presentazione delle domande di concessione; mentre l'efficacia della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione, previa effettuazione delle verifiche in materia di antimafia e attivazione da parte dell'aggiudicatario della garanzia a favore della Provincia.

Il regolamento disciplina inoltre le procedure e i termini di conclusione dei procedimenti per la modifica del progetto di coltivazione, per l'ampliamento e la riduzione dell'area di concessione, nonché delle procedure di rinuncia e decadenza.

Per le domande di **modifica** del progetto di coltivazione e **ampliamento** della concessione, è prevista una fase di pubblicità al fine di consentire la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse.

In particolare per le **acque minerali**, l'ampliamento dell'area oggetto di concessione può essere autorizzato esclusivamente nel caso in cui, all'esito positivo di attività di ricerca autorizzata ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale, il concessionario rinvenga acque minerali che, previa verifica dei soggetti competenti, risultano miscelabili con quelle già oggetto di concessione.

Nel caso di presentazione della dichiarazione di **rinuncia** da parte del concessionario, il Servizio prescrive condizioni, modalità e termine ultimo per la rimessione in pristino e la sistemazione finale dei luoghi e dei beni. Dal giorno di presentazione della dichiarazione di rinuncia, il concessionario è tenuto alla custodia del giacimento e dei beni necessari alla coltivazione e non può svolgere alcuna attività di sfruttamento del giacimento.

La **decadenza** è dichiarata d'ufficio, previa richiesta di presentazione delle eventuali controdeduzioni, nei casi previsti dalla Legge (art. 16, comma 4) e nel provvedimento sono indicate le condizioni e le modalità per la rimessione in pristino e la sistemazione dei luoghi alterati, se necessari, e il termine per la loro ultimazione.

- **Modalità di presentazione delle istanze**

Tutte le domande, le comunicazioni di ultimazione lavori, trasformazione societaria e sospensione delle attività, nonché la dichiarazione di rinuncia, relative ai procedimenti descritti nel regolamento, vanno presentate alla struttura provinciale competente in materia mineraria (Servizio industria, ricerca e minerario) in modalità esclusivamente telematica, a mezzo dell'apposita modulistica disponibile alla pagina <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica>, allegando la documentazione ivi indicata.

Tutti i procedimenti si concludono con determinazione del dirigente del Servizio.

- **Coordinamento con le disposizioni in materia di VIA (art. 6, comma 3)**

Se il progetto di coltivazione deve essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA)<sup>2</sup>, il provvedimento di concessione è rilasciato nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP) previsto dalla L.P. 17 settembre 2013, n. 19, "Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale"<sup>3</sup>.

La domanda di PAUP è presentata dal soggetto che a seguito di procedura concorrenziale prevista e disciplinata dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della L.P. 11 dicembre 2020, n. 14 è risultato aggiudicatario.

In caso di modifiche del progetto di coltivazione, da sottoporre a VIA a seguito di presentazione di apposito quesito alla struttura provinciale competente in materia ambientale, la fase di pubblicità, l'istruttoria e il rilascio del provvedimento avvengono nell'ambito della procedura di PAUP.

- **Garanzia (artt. 6 e 17)**

Il regolamento stabilisce che tutti i concessionari e i ricercatori devono prestare alla Provincia la garanzia prevista dall'articolo 17 della legge provinciale, a tutela dell'esatto adempimento degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza, che verrà incamerata in tutti i casi in cui non vengano realizzati gli interventi previsti dal progetto di ricerca o di concessione.

#### **IN EVIDENZA**

Per le concessioni vigenti dovranno essere aggiornati i disciplinari di concessione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento (**ossia entro il 20 dicembre 2025**), prevedendo la garanzia dovuta per l'esatto adempimento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza.

La garanzia è escussa anche nei casi in cui venga accertata la mancata esecuzione degli interventi di rimessione in pristino e di sistemazione finale dei luoghi, prescritti in caso di rinuncia e previsti nella dichiarazione di decadenza.

<sup>2</sup> Per le concessioni di acqua minerale da imbottigliamento, sono soggetti a VIA, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, i progetti di coltivazione che prevedono una derivazione che supera i 100 l/s; sono invece sempre soggetti a VIA i progetti di coltivazione delle concessioni di minerali solidi.

<sup>3</sup> In caso di domanda di rilascio di permesso di ricerca, il progetto deve essere preventivamente sottoposto ad APPA per la verifica di assoggettabilità alla VIA (*screening*). In caso di istanza di modifica del permesso di ricerca, va prima presentato ad APPA il quesito di sottoponibilità alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.

- **Pertinenze del giacimento (art. 5, comma 1)**

Il Regolamento definisce “pertinenze del giacimento”:

- a) per le acque minerali, **le opere di presa** con vasche di prima raccolta e miscelazione e relative tubazioni di collegamento, le eventuali diramazioni per l’acquedotto pubblico e le opere funzionali al concomitante uso potabile;
- b) per le sostanze minerali solide, **gli impianti e le strutture** destinati alla prima lavorazione del materiale estratto, **se non amovibili senza pregiudizio** per il giacimento.

Alla scadenza delle concessioni vigenti, le pertinenze saranno messe a disposizione del nuovo concessionario individuato all’esito della procedura di affidamento.

Il concessionario uscente può indicare i beni non necessari alla coltivazione e il relativo valore, impegnandosi, ai sensi dell’articolo 1336 del codice civile, nei confronti del concessionario entrante, il quale ne valuta l’eventuale acquisizione.

- **Materiali di cava associati al minerale (art. 6, comma 6)**

Con la concessione di coltivazione di **sostanze minerali solide** il concessionario è autorizzato a utilizzare anche i materiali di cava associati al minerale estratto; si tratta di quei materiali movimentati al fine di consentire la coltivazione del giacimento per l’estrazione della sostanza minerale di prima categoria.

Il materiale di cava associato deve essere prioritariamente utilizzato per il recupero ambientale del sito estrattivo. Qualora invece il materiale di cava venga commercializzato, deve essere corrisposto al Comune territorialmente competente un canone a metro cubo. L’importo è stabilito d’intesa con il medesimo Comune ed indicato nell’avviso pubblico di concessione.

- **Disposizioni relative al canone di concessione**

Il Capo IV del regolamento, che si applica anche alle concessioni di coltivazione in corso, contiene la disciplina del canone di concessione, che riproduce sostanzialmente quanto precedentemente previsto dal D.P.P. 16 dicembre 2021, n. 21-55/Leg, abrogato a partire dall’entrata in vigore del regolamento in esame (art. 17), in modo da convogliare, in un’unica fonte regolamentare, la disciplina attuativa della legge provinciale n. 14 del 2020.

Si precisa che rispetto al D.P.P. 16 dicembre 2021, n. 21-55/Leg sono state apportate le seguenti limitate modificazioni:

- la quantificazione della componente fissa del canone è calcolata sulla base della superficie dell’area in concessione individuata nel piano topografico, senza riferimento a una specifica scala di grandezza della rappresentazione (art. 9 / ex art. 2);
- il termine per il pagamento in via anticipata della componente fissa del canone di concessione viene posticipato dal 31 gennaio al 31 marzo di ciascun anno di riferimento (art. 15 / ex art. 8, comma 1);
- la previsione di un importo minimo di 10.000 euro annui per la componente variabile del canone; importo che viene dimezzato nel caso di concessioni di acque minerali da imbottigliamento, qualora la portata delle sorgenti sfruttate per l’imbottigliamento sia pari o inferiore a 1,5 l/s.

## IN EVIDENZA

L'importo minimo per la componente variabile del canone si applica anche alle concessioni di coltivazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decorrenza dall'anno 2025.

Per le nuove concessioni la componente variabile è dovuta a partire dall'annualità di avvio dell'attività di coltivazione.

Le disposizioni transitorie del regolamento (art. 17) consentono di applicare le modifiche apportate al canone di concessione senza necessità di aggiornare il disciplinare delle concessioni vigenti, in quanto il regolamento prevale sulle eventuali disposizioni difformi contenute nei disciplinari.

Infine, per gli aspetti ambientali, si ricorda che, prima di presentare allo scrivente Servizio la domanda di modifica di un permesso di ricerca mineraria oppure di una concessione mineraria, è bene confrontarsi con il Servizio Sviluppo sostenibile e Aree Protette riguardo alla necessità di effettuare, ai sensi delle Direttive Europee "Habitat" e "Uccelli", il processo di Valutazione di Incidenza (VincA).

Il regolamento è pubblicato sul Codice provinciale all'indirizzo <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/> e sul sito istituzionale del Servizio industria, ricerca e minerario della Provincia [www.minerario.provincia.tn.it](http://www.minerario.provincia.tn.it).

Per eventuali chiarimenti in merito è possibile contattare la geol. Fabiana Zandonai ([fabiana.zandonai@provincia.tn.it](mailto:fabiana.zandonai@provincia.tn.it) int. 5596) oppure la dott.ssa Arianna Pedri ([arianna.pedri@provincia.tn.it](mailto:arianna.pedri@provincia.tn.it) int. 4293).

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE

- dott.ssa Carla Strumendo -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

AP

Arianna Pedri

T +39 0461 494293

@ arianna.pedri@provincia.tn.it